



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 22/04/2021

OGGETTO: APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI IN SEDE DI ACCONTO.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
GUERINONI LUCA	Consigliere		SI
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere		SI
MORONI CORRADO	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere	SI	
COTER MANUEL	Consigliere		SI

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 - DEFINIZIONE DELLE
OGGETTO: SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO E DELLE
AGEVOLAZIONI IN SEDE DI ACCONTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”;

RILEVATO CHE il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto Dl Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021 e che, causa l'introduzione delle norme di cui al D.Lgs 116/2020, vi è inoltre l'obbligo per gli uffici tributi di rivedere anche il regolamento Tari.

RISCONTRATO che il d.lgs. n. 116/2020, riscrivendo gli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 152/06, relativi alla classificazione dei rifiuti, apporta sensibili modifiche alla normativa precedente, cancellando, tra l'altro, la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e introducendo la possibilità di scelta, per le utenze non domestiche, di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato privato per il servizio di smaltimento dei propri rifiuti.

VISTO i decreti emessi inerenti lo stato di emergenza Covid-19 (DPCM del 16/01/2021 e successivi) che hanno portato nuovamente alla sospensione, a partire dal mese di Gennaio, di numerose attività, totalmente o parzialmente, e il perdurare della situazione di crisi economica dei settori interessati.

CONSIDERATO che anche per l'anno 2021 l'obiettivo che l'Amministrazione comunale si prefigge consiste nell'adozione di misure di tutela (nella forma di riduzione tariffaria dovuta alla presumibile minore produzione di rifiuti) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19”.

RITENUTO, in attesa di disporre del Piano economico finanziario, delle tariffe e delle agevolazioni TARI per l'anno 2021, di disporre :

1. In merito alle scadenze di versamento e alle modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2021

L'art. 26, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 04/08/2020, prevede:

“ Il tributo viene liquidato in due rate a scadenza semestrale, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti date:

- a) entro il mese di Maggio: è liquidato l'acconto o prima rata.
- b) entro il mese di Dicembre: è liquidato la seconda rata.”

Ai sensi dell' art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013 e s.m.i. le scadenze del versamento della TARI per l'anno 2021 vengono così determinate:

UTENZE DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in due rate, di cui una in acconto con scadenza 31/05/2021 ed una a saldo con scadenza nel mese di Dicembre 2021.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l'anno 2020. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei conteggi effettuati in sede di acconto.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in due rate, di cui una in acconto con scadenza 31/05/2021 ed una a saldo con scadenza nel mese di Dicembre 2021.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l'anno 2020 tenuto conto delle nuove disposizioni di cui al D. Lgs 116/2020 in tema di cancellazione dell'assimilazione dei rifiuti di cui artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 152/06. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei conteggi effettuati in sede di acconto.

2. In merito alle modalità di versamento.

L'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016 e smi, consente una pluralità di opzioni per l'incasso delle entrate locali: il versamento sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali intestati all'ente, il sistema F24 (solo per le entrate tributarie) e gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, oltre a pagoPA. Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all'adesione. Tuttavia, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente alcuni metodi di pagamento, tra cui la «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

MODALITA' DI VERSAMENTO PER TUTTE LE UTENZE

Confermare il modello F24 quale modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2021 in quanto esente da spese, versatile e comodo per il debitore perché utilizzabile presso qualsiasi

sportello bancario o postale, oltre che per via telematica, con incasso del Comune;

3. In merito alla riduzione a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID 19 (Art.1 comma 660 Legge 147/2013)

In considerazione che:

- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria valide dal 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021
- il DPCM 16 Gennaio 2021 in ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria valide dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021;
- il DPCM 2 marzo 2021 in ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria valide dal 6 marzo e fino al 6 aprile 2021;
- Il decreto legge 44/2021 che proroga al 30/04/2021 le disposizioni di cui al DPCM del 02 marzo 2021
- La regione Lombardia è stata classificata dalle diverse ordinanze emanate dal Ministero della salute prevalentemente in zona arancione e rossa
- diversamente da quanto avvenuto a seguito dell'emergenza della primavera 2020, non sono state dettate linee guida per definire e gestire riduzioni tariffarie per le categorie sottoposte a chiusure forzate e a limitazioni nell'esercizio della propria attività ma che resta in vigore la possibilità per gli Enti, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze costrette alle chiusure di applicare le riduzioni previste l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013
- nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dall'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 2020 sono confluite le risorse attribuite e non spese derivante dal "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., così come previsto dal comma 823 della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021 – quota parte di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 212342 del 3 novembre 2020

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Applicazione di una riduzione, pari al 33,33% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2021, a favore delle utenze non domestiche le cui attività:

°siano attive alla data del 31 dicembre 2020;

°siano in regola con i versamenti della tassa relativamente agli anni 2020 e precedenti

°siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2021;

Al fine di semplificare il procedimento amministrativo di attribuzione l'agevolazione è applicata, a rettifica di quanto inviato in sede di acconto, a tutte le utenze iscritte nelle liste di carico Tari alla data del 01 gennaio 2021 che presentano, prima del pagamento della rata, apposita dichiarazione su modello reso disponibile dall'ufficio tributi dell'Ente

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 4.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla quota confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dal "Fondo per l'esercizio delle

funzioni fondamentali degli enti locali” di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., così come previsto dal comma 823 della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021;

Dato atto inoltre che con verbale n. 49 del 17/04/2021 prot. 4357 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 (allegato).

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Settore

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. Definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le seguenti disposizioni inerenti la tassa sui rifiuti, per l'anno 2021:

UTENZE DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in due rate, di cui una in acconto con scadenza 31/05/2021 ed una a saldo con scadenza nel mese di Dicembre 2021.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l'anno 2020. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei conteggi effettuati in sede di acconto.
- Modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell’anno 2021 tramite F24

UTENZE NON DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in due rate, di cui una in acconto con scadenza 31/05/2021 ed una a saldo con scadenza nel mese di Dicembre 2021.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l'anno 2020 tenuto conto delle nuove disposizioni di cui al D. Lgs 116/2020 in tema di cancellazione dell’assimilazione dei rifiuti di cui artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 152/06. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei conteggi effettuati in sede di acconto.
- Modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell’anno 2021 tramite F24
- Applicazione della riduzione pari al 33,33% della parte variabile della tariffa dovuta nell’anno 2021 a favore delle utenze non domestiche le cui attività è stata sospesa da provvedimenti governativi dietro presentazione di apposita dichiarazione presentato secondo il modello predisposto dall’ufficio tributi

2. Di disporre che la perdita di gettito presunta, derivante dall’applicazione della sopra citata agevolazione, quantificata in Euro 4.000,00 è assicurata tramite apposita variazione di bilancio alla missione 09031.04.2511 - SPESE PER FINANZIAMENTO RIDUZIONI PARTE VARIABILE TARI UTENZE NON DOMESTICHE che applica una quota dell'avanzo di

amministrazione vincolato derivante dal “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., così come previsto dal comma 823 della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021

3. Di disporre che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;
4. Di disporre la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli all’unanimità, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente